

*Avv. Stefania SCARAMELLA  
Patrocinante in Cassazione  
Avv. Alessandro DI CECCO  
Via F. Confalonieri, 1 - 00195 Roma  
Tel. 06-3331263 - Fax 06-33229558*

## **TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO**

### **RICORSO** per

**MUZZI Valeria** nata a Roma il 12 febbraio 1990 (c.f. MZZ VLR 90B52 H501D), ivi residente alla via della Massimilla n. 167, 00166, rappresentata e difesa, anche disgiuntamente, dagli **Avv.ti Stefania SCARAMELLA** (c.f. SCR SFN 53E44 H501U) e **Alessandro DI CECCO** (c.f. DCC LSN 86T04 L049F), presso i quali è elettivamente domiciliata in Roma alla piazza dei Martiri di Belfiore n. 4, 00195, giusta procura resa in calce al presente ricorso. Ai fini delle comunicazioni di rito, si indicano:

- **FAX:** 06/45440527 & **PEC:** stefaniascaramella@ordineavvocatiroma.org;
- **FAX:** 06/33229558 & **PEC:** alessandrodicecco@ordineavvocatiroma.org.

**- RICORRENTE -**

### **CONTRO**

**ROMA CAPITALE** (c.f. 02438750586), in persona del Sindaco *p.t.*, corrente in Roma alla piazza del Campidoglio n. 1, 00186.

**- RESISTENTE -**

### **NEI CONFRONTI DI**

**DE BLASIO Alessia** nata a Roma il 10 settembre 1975 (c.f. DBL LSS 75P50 H501A), ivi residente alla via Pio Foà n. 45, Scala A, interno 11, 00152 (posizione in graduatoria n. 2.117 con punteggio di 11,50).

**- CONTROINTERESSATA -**

\*\*\*\*\*

**PER L'ANNULLAMENTO, LA DICHIARAZIONE DI NULLITÀ O LA**

**DISAPPLICAZIONE, PREVIA SOSPENSIONE**

- 1) della **Determinazione Dirigenziale prot. n. GB 67807/2023**, repertorio GB n. **1524/2023**, pubblicata sull'Albo Pretorio di Roma Capitale in data **30 agosto 2023**, concernente la "*Procedura selettiva pubblica, per titoli ed esami*,

*finalizzata alla formazione di una graduatoria valida per la stipula di contratti di lavoro a tempo determinato per le supplenze presso gli ASILI NIDO di Roma Capitale e per assunzioni a tempo indeterminato ai sensi dell'art. 1 comma 228 quater della Legge n. 208 del 28 dicembre 2015.*

**RETTIFICA della graduatoria di merito da ultimo modificata con D.D. n. 2279 del 02.12.2022 (doc. n. 1, D.D. impugnata);**

- 2) Dell'**Allegato A** alla D.D. denominato "Graduatoria finale" e dell'**Allegato B** alla D.D. denominato "Elenco dei candidati idonei ai fini del processo di assunzione con contratto a tempo indeterminato", **nella parte in cui la ricorrente era collocata nella posizione 2.340 con punti 10,82223 anziché nella posizione 2.092 con punti 11,63611.** Nella misura in cui l'odierna ricorrente, in violazione dell'articolo 3 del Bando, non si è vista attribuire il punteggio di 0,81388 punti in base ai titoli di servizio relativi ai giorni di servizio effettivo prestati in favore di Roma Capitale, in forza di contratti di lavoro a tempo determinato (doc. n. 2, Allegato A; doc. n. 3, Allegato B).
- 3) di tutti gli atti ulteriori presupposti, connessi, collegati e/o consequenziali, antecedenti e/o successivi, ancorché non conosciuti.

\*\*\*\*\*

**- Antefatto processuale:**

Con **Determinazione Dirigenziale n. 1590 del 3 marzo 2018** ROMA CAPITALE, per mezzo del proprio Dipartimento Organizzazione e Risorse Umane, indiceva una "Procedura selettiva pubblica, per titoli ed esami, finalizzata alla formazione di una graduatoria valida per la stipula di contratti di lavoro a tempo determinato per le supplenze presso gli ASILI NIDO di Roma Capitale e per assunzioni a tempo indeterminato ai sensi dell'articolo 1 comma 228 quater della legge n. 208 del 28 dicembre 2015" (doc. n. 4, bando concorsuale).

A tale procedura concorsuale poteva accedersi unicamente mediante compilazione

e trasmissione per via telematica della domanda di partecipazione alle prove selettive, recante indicazione dei dati e titoli abilitativi richiesti per la partecipazione, nonché dei titoli di cultura e di servizio.

La ricorrente presentava, in data **7 settembre 2018**, la domanda di partecipazione alla procedura selettiva in oggetto (**doc. n. 5**, domanda).

Successivamente, la stessa sosteneva la **prova scritta** d'esame, ivi ottenendo il punteggio di **7,40 su 10,00**.

Tale punteggio in quanto superiore a 7, in conformità dell'articolo 5 quarto comma del Bando, determinava l'accesso e quindi l'idoneità della ricorrente ai processi di assunzione con contratto di lavoro a tempo indeterminato mediante stabilizzazione del rapporto di lavoro di cui all'Allegato B, anch'esso oggi impugnato.

Quindi, con **Determinazione Dirigenziale n. 2247 del 18 dicembre 2020** era approvata la prima graduatoria concorsuale, ove alla signora MUZZI era attribuito il seguente punteggio complessivo (**doc. n. 6**):

- **8,63611: punti per la prova scritta (7,40) + titoli di servizio (1,23611116)**.

\*\*\*\*\*

Come noto e confermato più volte da ROMA CAPITALE, con ogni effetto di confessione stragiudiziale anche nella D.D. impugnata, **su 4.494 candidati sono pervenute al Dipartimento Risorse Umane circa 1.800 istanze di riesame (~40% !!)**.

Pertanto, il Direttore del Dipartimento Organizzazione e Risorse Umane di Roma Capitale, Dott. Angelo OTTAVIANELLI, con **nota n. 115462 del 28 dicembre 2020** richiedeva *“verifiche a seguito di segnalazioni da parte di candidati che lamentavano incongruenze ed errori in merito alla graduatoria trasmessa da codesta Commissione ed adottata con D.D. n. GB/2247 del 18.12.2020”*.

Quindi, a mezzo **Determinazione Dirigenziale n. 17 del 12 gennaio 2021** il Direttore del Dipartimento Organizzazione e Risorse Umane, Dott.ssa Lucia RONCACCIA, sospendeva l'efficacia della graduatoria sino al 30 aprile 2021.

Successivamente, con **Determinazione Dirigenziale n. 656 del 28 aprile 2021** la

sospensione della graduatoria suddetta veniva prorogata fino al 30 giugno 2021.

All'esito del riesame da parte della Commissione esaminatrice, con la **Determinazione Dirigenziale n. 1028 del 5 luglio 2021**, veniva approvata la graduatoria finale in uno ai relativi Allegati, **ove la ricorrente era posizionata al numero 3.666 con punteggio complessivo di 8,63611 (doc. n. 7).**

Quindi, in seguito a numerosi arresti giurisdizionali di codesto TAR, il Dipartimento Risorse Umane di ROMA CAPITALE, a mezzo della D.D. del 22 marzo 2022 impugnata, rettificava la citata graduatoria, ivi posizionando la odierna ricorrente al numero 3.667, con punteggio di 8,63611 (doc. n. 8).

La graduatoria concorsuale *de qua*, a seguito di ulteriori contenziosi definiti dinanzi codesto T.A.R. che hanno visto soccombere l'Amministrazione capitolina, è stata oggetto di **rettifica in autotutela in data 2 dicembre 2022 a mezzo di ulteriore Determina e, all'esito, la ricorrente era collocata nella posizione 2.336, con punteggio di 10,82223 (doc. n. 9).**

In effetti, erano riconosciuti alla ricorrente gli ulteriori 3 punti spettanti per il precedente inserimento in una graduatoria municipale, **a seguito di apposita istanza in autotutela**, ma non i giorni di servizio integrali oggi richiesti (**doc. n. 10**).

\*\*\*\*\*

Come noto, da ultimo, detta graduatoria è stata oggetto di **ULTERIORE RETTIFICA IN AUTOTUTELA in data 30 agosto 2023 a mezzo della Determina gravata e, all'esito, la ricorrente è stata collocata nella posizione 2.340 (- 4 POSIZIONI) con punteggio di 10,82223, anziché nella posizione 2.092 con punti 11,63611.**

\*\*\*\*\*

Alla luce di quanto sopra esposto, la D.D. impugnata, in uno alle graduatorie in rettifica gravate, si palesano del tutto illegittime e meritano l'annullamento e/o la declaratoria di nullità, previa sospensione cautelare, per il seguente motivo in

## **DIRITTO**

### **1) *Violazione, falsa e/o erronea applicazione dell'articolo 3 del Bando***

***nella misura in cui non vengono attribuiti alla ricorrente gli 0,81388 punti per i giorni di servizio effettivo prestati in favore di Roma Capitale. Eccesso di potere per difetto dei presupposti - difetto di istruttoria - manifesta irragionevolezza - sviamento di potere - insufficienza della motivazione - violazione e/o falsa applicazione degli articoli 3 e 97 Costituzione, articoli 3 e 6 Legge n. 241/1990 - eccesso di potere e difetto di istruttoria - difetto dei presupposti - manifesta irragionevolezza - contraddittorietà e/o insufficienza della motivazione - travisamento dei fatti - violazione articoli 22 e 25 D. Lgs. n. 151/2001.***

Come ampiamente avuto modo di dedurre, la ricorrente lamenta la mancata attribuzione di 0,81388 punti ulteriori rispetto ai 10,82223 punti già riconosciuti, per un nuovo e rettificato punteggio complessivo di 11,63611, in forza dei **titoli di servizio relativi ai giorni di servizio effettivo prestati in favore di ROMA CAPITALE, giusti i contratti di lavoro a tempo determinato intercorsi tra le parti.**

Ciò considerato, giova considerare come l'articolo 3 del Bando così prevedesse:

***“(..) TITOLI PROFESSIONALI E DI SERVIZIO (massimo otto punti) (...)***

***3) Servizio effettivo, fino ad un massimo di 10 anni complessivi, pre-stato: con contratto di lavoro a tempo determinato, alle dipendenze dell'Amministrazione di Roma Capitale nei nidi a gestione diretta, nelle sezioni “Progetto un ponte presso la scuola” di Roma Capitale e presso altre strutture educative capitoline per bambini da 3 mesi a 3 anni, in qualità di educatori supplenti: 0.50 punti per ogni anno di esperienza professionale, intendendo per anno il cumulo di 180 giornate lavorative. Il punteggio relativo all'eventuale frazione di anno risultante dal totale sarà calcolato proporzionalmente rispetto ad un'intera annualità di 180 giorni”*** (ancora, doc. n. 4).

Ebbene, la signora MUZZI in sede di domanda di partecipazione indicava il

**proprio servizio prestato in favore dell'Ente capitolino nel periodo 1° maggio 2010 - 20 agosto 2018, per complessivi 445 giorni** (ancora, doc. n. 5).

Preme evidenziare, innanzitutto, come Roma Capitale abbia riconosciuto i 3 punti previsti da bando per il precedente inserimento in un graduatoria municipale e che, quindi, il servizio "in generale" prestato non possa essere messo in discussione.

\*\*\*\*\*

Ad ogni modo, in data **19 ottobre 2022 con nota prot. GB 78479**, il Dipartimento Risorse Umane capitolino comunicava la unilaterale decurtazione di 293 giorni lavorativi, poiché ***"è stato accertato tramite il sistema dei pagamenti delle retribuzioni che la S.V. ha prestato servizio, nella qualità di Educatrice di Asilo Nido per n. 152 giorni. Poiché la differenza di 293 giorni lavorativi è pari a 0,81388 punti, come da previsioni del bando, questo Ufficio provvederà a rettificare la graduatoria della procedura selettiva in argomento"*** (doc. n. 11).

Ebbene, a riguardo, si ritiene doveroso sottolineare come la ricorrente, in costanza di rapporto di lavoro con parte datoriale, **precisamente nel novembre 2017, si sia trovata a ricadere nel periodo tutelato di MATERNITÀ ANTICIPATA e, poi, OBBLIGATORIA, sino al puerperio successivo al parto del 20 maggio 2018.**

A tale proposito, si produce la seguente documentazione istruttoria:

- **contratto** di supplenza sottoscritto con il Municipio XIII di ROMA CAPITALE per il giorno 20 ottobre 2017, struttura *"Il Piccolo Principe"* (doc. n. 12);
- **cedolini** paga periodo novembre 2017- maggio 2018, con indicazione della *"maternità"* (doc. n. 13);
- **certificati medici maternità anticipata ed obbligatoria** (doc. n. 14).

\*\*\*\*\*

Tanto premesso, si rendono necessarie le seguenti osservazioni normative.

Come noto, in forza dell'**articolo 22, terzo comma, del D. Lgs. n. 151/2001 (T.U. maternità e paternità), i periodi di congedo di maternità DEVONO ESSERE**

## **COMPUTATI NELL'ANZIANITÀ DI SERVIZIO A TUTTI GLI EFFETTI.**

Secondo l'articolo 25 del medesimo T.U., vieppiù: *“Per i periodi di congedo di maternità, non è richiesta, in costanza di rapporto di lavoro, alcuna anzianità contributiva pregressa ai fini dell'accreditamento dei **contributi figurativi per il diritto alla pensione e per la determinazione della stessa**”.*

Ancora, il **CCNL Funzioni Locali** vigente tra le parti, all'**articolo 43** prevede espressamente l'applicabilità del mentovato T.U. anche ai propri dipendenti (doc. n. 15, CCNL Funzioni Locali 2018).

Allo stesso modo e per *via analogica*, giova evidenziare come il **CCNL ISTRUZIONE E RICERCA**, all'articolo 12, comma secondo ultimo alinea, così statuisca espressamente: *“(...) Durante il medesimo periodo di astensione, **tale periodo è da considerarsi servizio effettivamente prestato anche per quanto concerne l'eventuale proroga dell'incarico di supplenza**”* (doc. n. 16, CCNL Istruzione 2007).

Quindi, applicando tali coordinate ermeneutiche al caso di specie, risulta evidente la illegittimità ed irragionevolezza dell'operato di ROMA CAPITALE per aver unilateralmente decurtato n. 293 giorni lavorativi alla ricorrente che si trovava in maternità anticipata ed obbligatoria, per complessivi 0,81388 punti in graduatoria.

Si fatica, invero, a comprendere come la maternità, quale istituto tutelato ai massimi livelli ordinamentali in forza delle disposizioni normative testé indicate, possa essere *volutamente* pretermesso da ROMA CAPITALE, solo perché detto evento non è registrabile nel proprio *“sistema di pagamento delle retribuzioni”*.

\*\*\*\*\*

### **- Sulla istanza cautelare sospensiva:**

Il *fumus boni iuris* risulta, invero, palese e sussistente.

Infatti, la circostanza che la signora MUZZI si trovasse in maternità anticipata e, poi, obbligatoria era di documentale evidenza per ROMA CAPITALE, **visti anche i cedolini paga, i certificati trasmessi ed il contratto di lavoro prodotti.**

**Non può che ritenersi, allora, fondato il diritto della MUZZI al riconoscimento del maggiore punteggio spettante e, conseguentemente, a vedersi rettificata la posizione in graduatoria dalla attuale 2.340 alla 2.092 (+ 248 !!).**

Quanto al requisito del *periculum in mora*, si rappresenta come l'odierna ricorrente, nelle more del presente giudizio ed in forza della graduatoria non corrispondente al reale punteggio spettante, **si è già trovata pretermessa** dalla possibilità di costituire un rapporto di lavoro a tempo indeterminato presso la convenuta Amministrazione, con la conseguente incidenza negativa sulla posizione professionale, sull'anzianità di servizio e sulla derivante ed illegittima perdita di tutte le retribuzioni maturande (oltre al chiaro danno morale e non patrimoniale subendo).

Si evidenzia, infatti, come la procedura *de qua* sia finalizzata alla formazione di una graduatoria per la stipula dei contratti a tempo determinato per le supplenze presso gli Asili Nido capitolini e, **soprattutto, alle assunzioni a tempo indeterminato presso i relativi organici.**

La ricorrente, infatti, ai sensi dell'**articolo 5 comma quarto del Bando**, avendo conseguito nella prova scritta di esame un punteggio pari a 7,40 è risultata idonea all'inserimento nella graduatoria di cui all'Allegato B, ai fini della assunzione con contratto di lavoro a tempo indeterminato.

Tale processo di assunzione a tempo indeterminato avverrà, come precisato dall'articolo 5 quarto comma del bando, **in base alla graduatoria di cui all'Allegato A.** Risulta, allora evidente il *periculum in mora* poiché la ricorrente, oltre a non poter scegliere in via prioritaria rispetto alle altre candidate quale contratto a termine stipulare, vedrebbe sfumare la possibilità di una pronta stabilizzazione lavorativa con contratto di lavoro a tempo indeterminato, **anziché, “risalire” fin da subito nella posizione 2.092 di ben 248 posizioni.**

Quanto sopra, con notevole probabilità di essere stabilizzata in tempi stretti anziché attendere, purtroppo, detto evento *sine die*.

Peraltro, la ricorrente al momento si trova a prestare servizio solo “a chiamata”, con

ogni derivante documento, mentre la stessa avrebbe già diritto alla stabilizzazione.

\*\*\*\*\*

## ISTANZA DI INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO

Posto che il presente ricorso, ai fini dell'ammissibilità dello stesso, viene notificato ad un numero di contro interessate pari ad uno, occorrendo, si chiede disporre l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei concorrenti utilmente collocati nella graduatoria nelle superiori posizioni rispetto alla ricorrente.

A tal fine si chiede sin da ora, considerato il numero dei concorrenti, di essere autorizzati alla notificazione per pubblici proclami anche con indicazione, in sintesi, del *petitum* giudiziale, delle censure contenute nel ricorso, degli atti impugnati, sul sito istituzionale di ROMA CAPITALE secondo le modalità che codesto T.A.R. vorrà prescrivere ai sensi dell'articolo 41 comma 4 c.p.a.

\*\*\*\*\*

Alla stregua di tutte le considerazioni che precedono **MUZZI Valeria**, come sopra rappresentata, difesa e domiciliata

### CHIEDE

l'accoglimento delle seguenti conclusioni tutte:

*“Piaccia al Tribunale Amministrativo per il Lazio adito, ogni contraria istanza disattesa ed in accoglimento della domanda attorea:*

- in via cautelare**, attesa la ricorrenza di un pregiudizio imminente ed irreparabile per la **mancata e/o ritardata assunzione a tempo indeterminato**, voglia disporre la sospensione dell'efficacia esecutiva della Determinazione Dirigenziale prot. n. GB 67807/2023, repertorio GB n. 1524/2023, pubblicata sull'Albo Pretorio dell'Ente capitolino in data 30 agosto 2023 quale graduatoria rettificata meglio indicata in epigrafe, degli allegati A e B annessi alla suddetta D.D. e di tutti gli atti e provvedimenti comunque connessi, presupposti o consequenziali a quelli di cui in-

nanzi; nella parte in cui la ricorrente era collocata nella posizione 2.340 con punti 10,82223 anziché nella posizione 2.092 con punti 11,63611. Nella misura in cui l'odierna ricorrente, in violazione dell'articolo 3 del Bando, non si è vista attribuire il punteggio di 0,81388 punti in base ai titoli di servizio relativi ai giorni di servizio effettivo prestati in favore di Roma Capitale, in forza di contratti di lavoro a tempo determinato. Il tutto con conseguente ordine di rettifica a carico della Amministrazione del punteggio e della posizione della ricorrente e con ogni statuizione anche ai fini della successiva assunzione;

- **nel merito**, accogliere il presente ricorso, dichiarando la nullità, annullando e/o disapplicando gli atti impugnati meglio enumerati in epigrafe per i motivi tutti di cui al ricorso, nella parte in cui la ricorrente era collocata nella posizione 2.340 con punti 10,82223 anziché nella posizione 2.092 con punti 11,63611. Nella misura in cui l'odierna ricorrente, in violazione dell'articolo 3 del Bando, non si è vista attribuire il punteggio di 0,81388 punti in base ai titoli di servizio relativi ai giorni di servizio effettivo prestati in favore di Roma Capitale, in forza di contratti di lavoro a tempo determinato di supplenza;
- **di conseguenza**, ordinare all'Amministrazione di ricollocare in rettifica la ricorrente nella riformata graduatoria definitiva con il corretto punteggio comprensivo di quello relativo ai titoli non valutati ex articolo 3 del Bando (0,81388 punti in base ai titoli di servizio relativi ai giorni di servizio effettivo prestati in favore di Roma Capitale, in forza di contratti di lavoro a tempo determinato), posizionando MUZZI Valeria - almeno - nella posizione 2.092 con punti 11,63611;
- **in ogni caso**, con vittoria di spese, diritti e onorari oltre oneri accessori come per legge, da distrarsi in favore dei procuratori antistatari”.

Ai fini istruttori, con riserva di integrazione, si producono i seguenti documenti:

- 1) D.D. prot. n. GB 67807/2023, repertorio GB n. 1524/2023;
- 2) Allegato A alla D.D. impugnata;
- 3) Allegato B alla D.D. impugnata;
- 4) Bando di concorso del 3 marzo 2018;
- 5) Domanda di partecipazione concorsuale del 7 settembre 2018;
- 6) Graduatoria provvisoria per titoli di cultura e di servizio;
- 7) Graduatoria concorsuale del 18 dicembre 2020;
- 8) Graduatoria concorsuale del 5 luglio 2021;
- 9) Determinazione Dirigenziale n. 570-2022, prot. n. 23094-2022;
- 10) Istanza di riesame in autotutela;
- 11) Nota 19 ottobre 2022 prot. GB 78479, Risorse Umane;
- 12) Contratto di supplenza sottoscritto con il Municipio XIII di ROMA CAPITALE per il giorno 20 ottobre 2017, struttura *“Il Piccolo Principe”*;
- 13) Cedolini paga periodo novembre 2017- maggio 2018, con indicazione della *“maternità”*;
- 14) Certificati medici maternità anticipata ed obbligatoria;
- 15) CCNL Funzioni Locali 2018;
- 16) CCNL Comparto Scuola 2007;
- 17) Autocertificazione situazione reddituale familiare.

Ai sensi del T.U. spese di Giustizia, si dichiara che la presente impugnativa in materia di pubblico impiego ha valore indeterminabile e che la stessa NON soggiace al versamento del contributo unificato, come da autocertificazione allegata.

Roma, 30 ottobre 2023

**Avv. Stefania SCARAMELLA**

**Avv. Alessandro DI CECCO**

(fto. digitalmente)